

N. 062 / CIRCOLARE / Prot. 68.19 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
05 marzo 2019

Alle aziende associate

IL NUOVO REATO DI “SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA”

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 56/2019, per illustrare più nel dettaglio la nuova fattispecie di reato, introdotta dalla Legge n.96/2018, della “Somministrazione Fraudolenta di Manodopera”, meglio chiarificata ora dalla circolare n. 3/2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Essa si configura in tutti i casi in cui la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.

Il nuovo reato è punito, oltre che con la sanzione amministrativa, con la sanzione penale dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione e si applica solo alle condotte illecite poste in essere dopo la data del 12-08-2018 (per quelle precedenti continuano ad applicarsi le sanzioni fissate dall’art. 18 del D.lgs n. 276/2003). Il reato di “Somministrazione Fraudolenta” si configura come un reato permanente, nel senso che la condotta illecita risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme di legge o di contratto collettivo, che trova ragion d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione anti-giuridica; l’offesa al bene giuridico viene cioè meno solo con la cessazione della condotta posta in essere.

La circolare n. 3/2019 dell’INL, fornisce alcuni esempi di somministrazione fraudolenta che sono stati riassunti nello schema che alleghiamo a questa circolare.

La fattispecie di somministrazione fraudolenta si realizza di norma nel caso di un appalto qualificato come illecito, ma può verificarsi anche al di fuori di tale ipotesi, coinvolgendo anche agenzie di somministrazione regolarmente autorizzate all’esercizio dell’attività, o nel caso di un distacco transnazionale di personale qualificato come non autentico.

Allegati: Circolare Inl n. 3/2019; schema fattispecie di somministrazione fraudolenta.

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confimiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confimi Emilia



www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 0521 1566300 – fax +39 059 894812
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871